



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP: 1415] Progetto di un gasdotto sottomarino nel tratto di mare fra il Lago del Fusaro, nel Comune di Bacoli (NA), e Punta San Pietro nel Comune di Ischia (NA)

Procedimento Verifica di ottemperanza prescrizione 19) del decreto VIA DM 000010 del 10.01.2008

ID Fascicolo 3631

Proponente Ischia Gas S.r.l.

Elenco allegati Parere CTVA n. 2548 del 10.11.2017

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 24/11/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 27/11/2017

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il provvedimento di compatibilità ambientale prot. D.M. 000010 del 10.01.2008, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto di un gasdotto sottomarino da realizzarsi nel tratto di mare fra il Lago del Fusaro, nel Comune di Bacoli (NA), e Punta San Pietro nel Comune di Ischia (NA), proposto dalla Società Ischia Gas S.r.l.;

VISTA la prescrizione n. 19) del suddetto D.M. 000010 del 10.01.2008, la cui ottemperanza è posta in capo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che prevede: *“deve essere praticata ogni cura per favorire la colonizzazione spontanea del tracciato dello scavo, da parte della prateria di Posidonia adiacente, eseguendo il ricoprimento della trincea con lo stesso materiale scavato, integrato se necessario da rottami di roccia grossolani. L'andamento della colonizzazione deve essere monitorato per 10 anni (2 volte all'anno) dall'ICRAM ed i risultati devono essere comunicati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*;

CONSIDERATO che l'ultimo provvedimento in ordine temporale, protocollo 000197/DVA del 18.05.2016, relativo all'ottemperanza alla prescrizione n. 19 del DM 000010 del 10.01.2008, è riferito al monitoraggio dell'anno 2014;

PRESO ATTO che la Società Ischia Gas S.r.l. con nota del 31.03.2016, acquisita al protocollo 9188/DVA del 06.04.2016, ha rappresentato che *“per condizioni estranee alla ns. volontà, non è stato possibile far eseguire i monitoraggi post-operam nel 2015. Le attività di monitoraggio riprenderanno nel 2016”*;

VISTA la nota del 31.05.2017, acquisita al protocollo 13070/DVA del 01.06.2017, con cui la Società Ischia Gas S.r.l. ha inviato la documentazione relativa all'ottemperanza alla citata prescrizione n. 19 del DM 000010 del 10.11.2017 (monitoraggio post-operam anno 2016), ed ha ritenuto, in quanto riconducibile alle medesime tematiche, di fornire anche documentazione relativa alla prescrizione n. 23, la cui verifica di ottemperanza è di competenza della Regione Campania;

VISTA la nota prot. n. 13512/DVA del 08.06.2017 con cui è stato dato l'avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2548 del 10.11.2017, acquisito al protocollo n. 0026128/DVA del 13.11.2017, costituito da n. 7 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel detto parere la Commissione ha valutato che dall'esame della documentazione acquisita: *“si evince un trend comunque positivo relativamente alla proliferazione della Posidonia oceanica, ancorché con evidenze difformi rispetto all'intero tracciato; invero laddove il fondale è meno esposto all'erosione delle sabbie, (zona P1), la colonizzazione procede secondo i positivi trend dei precedenti rilevamenti mentre laddove la sabbia tende ad espandersi, anche grazie a fattori quali moto ondoso e crescente traffico nautico (zone P2 e P3), la crescita è meno positiva ed in alcuni casi si riscontra un depauperamento della colonia. Per converso, però, si assiste ad un fenomeno di colonizzazione "sparsa", poiché avviene che ciuffi di Posidonia oceanica precedentemente impiantati su matte in cemento insistenti lungo il tracciato, si sono distaccati a causa dei citati effetti di moto ondoso indotto da traffico nautico e si sono autonomamente ricollocati presso sedimenti di pietrisco, anche distanti dal tracciato”*.

SI DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione n. 19 di cui al decreto di compatibilità D.M. 000010 del 10.01.2008 per quanto riguarda l'effettuazione del monitoraggio della ricolonizzazione spontanea di Posidonia oceanica limitatamente all'anno 2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)